



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 220 del 06/10/2022

SETTORE: SETTORE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Servizio: Area Economico - Previdenziale

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2022 – COMUNE DI MONTEFIORINO

Il Responsabile del Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane

Premesso che:

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce competenza di ordine gestionale dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2016-2018 che prevede, fra l'altro, il riassetto organico delle disposizioni in materia di costituzione e utilizzo del fondo agli artt. 67 e 68;
- in data 4.8.2022 è stata sottoscritta la sola ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021;

rilevato che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nel rispetto delle disposizioni vigenti, nelle more della sottoscrizione definitiva del CCNL triennio 2019-2021, fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione all'esito della contrattazione integrativa annuale 2022;

visto e richiamato il provvedimento di Giunta Comunale n. 52 del 1.10.2022 con il quale sono state definite, tra l'altro, le direttive per la quantificazione del fondo incentivante per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2022 e seguenti, compresa la riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario a favore del fondo risorse decentrate per € 500,00, ex art. 67, comma 2, lettera g) del CCNL 2016-2018, ad invarianza complessiva di risorse stanziato, rimandando all'anno 2023 l'applicazione delle misure previste dai commi 604 e 612 dell'art. 1 della Legge di bilancio 30.12.2021 n. 234 e di ogni altra risorsa che il CCNL 2019-2021 metterà a disposizione;

considerato che in base al citato art 67 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018:

- il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 22.1.2004), come certificate dal

collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004;

- tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ma che comunque la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e delle quote destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs n.75/2017;
- tale importo costituisce il nucleo delle risorse stabili, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi ed è stabilmente incrementato degli importi indicati al comma 2, lett. a)-h);

preso atto che l'importo consolidato delle risorse decentrate stabili 2017 del Comune di Montefiorino, così come certificato dal Revisore dei Conti, che configura pertanto il "fondo risorse decentrate" per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018, è pari ad € 53.073,34 (importo risorse stabili 2017);

visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

richiamato l'art. 67 comma 2 lettere a) e b) secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato, rispettivamente, di *"un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019"*, che per il Comune di Montefiorino è pari ad € 1.248,00 e di *"un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*, che per il Comune di Montefiorino è pari ad € 1.331,33;

dato atto che tali incrementi restano confermati in modo permanente nei fondi degli anni successivi e non sono assoggettati al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, così come previsto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21.5.2018 nonché come affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica;

visto altresì il D.L. 14.12.2018, n. 135 che all'articolo 11 ha previsto quanto segue: *"in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*;

rilevato che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può quindi superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, al netto delle risorse non soggette al vincolo;

considerato che, per consentire all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di effettuare assunzioni dirette di personale ed al fine di garantire il riconoscimento ai nuovi assunti quote di indennità di comparto, indennità di turno, maggiorazioni domenicali e festivi infrasettimanali, produttività individuale e collettiva etc., i Comuni interessati hanno ceduto anche la corrispondente quota di salario accessorio;

dato atto che:

- alla luce degli accordi intercorsi tra questa amministrazione e l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, sono già state trasferite quote al Fondo dell'Unione nell'anno 2019, come disposto con DGC n. 74/2017 e n. 83/2019, pari ad € 3.000,00 di parte stabile e nell'anno 2020, come disposto con DGC n. 56/2020, pari ad € 43,37 di parte stabile;
- in applicazione dell'art. 70 sexies, comma 4, del CCNL 21.05.2018, per consentire una corretta perequazione del trattamento accessorio del personale dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, dall'anno 2019 è stata destinata, in accordo tra i Comuni, l'Unione e le parti sindacali, una quota pari all'1% del totale dei singoli Fondi Risorse Decentrate anno 2018 dei Comuni aderenti, che per il Comune di Montefiorino ha comportato una decurtazione permanente pari ad € 552,96, affinché - ex attuale giurisprudenza contabile ed in particolare la Sentenza della Corte dei Conti Sardegna n. 60/2017, Sez. reg. di controllo Emilia Romagna del. n. 231/2014, Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016) - la costituzione del Fondo dell'Unione, sotto il profilo strettamente contabile, risulti a "saldo zero" e non comporti un incremento della spesa per il trattamento accessorio precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011);

visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che all'art. 33 prevede che: (...) *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (...)*;

richiamati:

- il Decreto attuativo del 17 marzo 2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G.U. n. 108 del 27.4.2020, che, in applicazione dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, sopra richiamato, testualmente recita: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"* in applicazione ai comuni dal 20 aprile 2020;

- la circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché del Ministero dell'Interno prot. 1374 del 8.6.2020, sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che recita testualmente: *"Il Decreto chiarisce che, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018". Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019"*;

ritenuto necessario provvedere a rimodulare il limite del fondo risorse decentrate dell'anno 2018 da prendere a riferimento al fine di determinare il valore medio pro capite indicato dall'art. 33 del D.L. 34/2019, come indicato nei prospetti allegati B) e C) alla presente che ne costituiscono parte integrate;

preso atto che:

- nella determina n. 331/2021 del 15.12.2021, si è provveduto a verificare che, rispetto al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018 (n. 14,50 tenuto conto del personale assunto a tempo determinato, del personale a tempo parziale e del personale incaricato di Posizione Organizzativa, di cui n. 13,50 unità per personale del comparto non incaricato di P.O), alla data di costituzione del fondo anno 2021 non si rilevava incremento di personale;
- a consuntivo, alla data del 31.12.2021, si conferma l'assenza di incremento di personale assunto a tempo indeterminato, come da allegato B) alla presente determina;

- alla luce dei punti precedenti non si deve adeguare, per l'anno 2021, in aumento il limite del trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ma nemmeno ad effettuare una riduzione dello stesso, come previsto dalla disposizione sopra citata;

considerato che anche per l'anno 2022 la previsione di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, considerando in via previsionale le assunzioni di personale previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2022/2024 del Comune di Montefiorino, non risulta applicabile non rilevandosi incrementi di personale rispetto all'anno 2018 come da allegato C) alla presente determina;

atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento e che tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'organo di revisione;

preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 59/2016 del 24.9.2016 ad oggetto "Costituzione fondo delle risorse decentrate ex art. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 del personale dipendente - Comune di Montefiorino anno 2016", con successiva determinazione del Responsabile Dott.ssa Corciolani n. 28/2017 del 13.4.2017 ad oggetto "Ridefinizione tetto limite Fondi 2015 e 2016 risorse decentrate ex art. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 del personale dipendente - Comune di Montefiorino", nonché con determinazione del Responsabile Dott.ssa Corciolani n. 74/2017 del 18.11.2017 ad oggetto "Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa decentrata per il personale anno 2017 - provvedimenti" si è provveduto alla costituzione del tetto limite del fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2016, nell'importo complessivo netto di € 68.916,06, con decurtazione applicata come previsto dalla circolare RGS n. 32/2016 di € 5.287,57, così per netti € 63.628,49;
- al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 concorrono inoltre le risorse destinate alle posizioni organizzative, come da art. 67, comma 7, del CCNL 21.5.2018, che per l'anno 2022 ammontano ad € 15.598,92;
- in considerazione delle quote trasferite all'Unione dal Comune di Montefiorino il limite di riferimento per il trattamento accessorio del personale del comparto dell'anno 2022, di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, è rideterminato in € 76.131,08 (limite 2016 € 63.628,49 - quote trasferite all'Unione per € 3.596,33 + risorse trasferite dal fondo del lavoro straordinario € 500,00 + risorse destinate alle posizioni organizzative per € 15.598,92);

dato atto che:

- le cessazioni di personale nell'anno 2021 consentono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità ed Assegni ad Personam per € 595,92 e della parte variabile per € 198,63;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo, oltre le quote per la R.I.A. del personale cessato negli anni 2019 e 2020 per € 2.210,78, quale consolidato anche per gli anni a venire;

visto l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

dato atto altresì che la componente variabile del fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno come disposto dal medesimo art. 67, commi 3, 4 e 5 lett. b), stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 6, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

considerato in particolare, che per i Comuni, sono stanziabili:

1) ai sensi del comma 3:

a) le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5.10.2001;

b) la quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo totale confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) le risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) gli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

h) un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);

j) ... omissis ...;

k) le integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

2) ai sensi del comma 4 dell'art 67, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

3) ai sensi del comma 5, lett. b) gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) (importi ex comma 4, lett. c) dell'art. 208 del C.d.S.);

ritenuto di integrare il fondo di parte variabile dell'1,198595875% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1998-2001, per un importo pari ad € 4.549,82;

visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2021 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2022;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2022 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

dato atto che:

- la costituzione della parte fissa (o stabile) del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 è stabilita quindi in € 55.363,04;
- la provvisoria costituzione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 è stabilita in € 23.748,45, di cui quote non soggette a vincolo per € 8.000,00 da destinarsi alla remunerazione degli incentivi per Funzioni Tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per € 4.000,00 da destinarsi al trattamento accessorio derivante dal maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI nell'esercizio fiscale precedente a quello

di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, purché non superiore al 15% del trattamento tabellare annuo lordo e per € 4.000,00 netti di compensi ISTAT, per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.5.2018, oltre oneri riflessi ed irap, come da comunicazione pervenuta dal Comune di Montefiorino per le vie brevi;

- il fondo potrà subire modifiche in conseguenza di eventuali mutamenti legislativi, circolari interpretative, pareri ARAN o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito;
- l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
- del contenuto della presente determinazione sarà data informazione alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4 del CCNL 21.5.2018;

dato atto che il predetto Fondo di competenza 2022 si implementerà, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 1.4.1999 come ribadito dall'art. 68, comma 1 ultimo alinea, del CCNL 21.5.2018, delle somme non utilizzate o non attribuite del Fondo 2021, che verranno accertate successivamente;

tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

preso atto che il Revisore dei Conti con verbale n. 20 del 5.10.2022, in atti al protocollo n. 28444/2022, ha reso parere favorevole in merito alla compatibilità economico finanziaria del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2022 rispetto agli strumenti finanziari annuali nonché rispetto alla vigente normativa in materia di costituzione dello stesso;

ritenuto quindi di procedere alla costituzione del fondo 2022, nella sua interezza, e visto lo schema allegato A) al presente atto a farne parte integrante, predisposto nel rispetto dei vigenti vincoli normativi;

visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse e gli obiettivi ai responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi 2022 (PEG 2022) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 9.4.2022 ad oggetto: "Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2021 ed approvazione della relazione illustrativa della Giunta comunale al Rendiconto della gestione 2021";
- la Convenzione Prot. n. 274 del 31.08.2018 per il conferimento all'Unione delle funzioni correlate all'amministrazione delle risorse umane dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Montefiorino, Palagano, Frassinoro e Sassuolo;
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 40 del 03.01.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore "Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione Comuni Distretto Ceramico al dott. Raffaele Guizzardi;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente, esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

dato atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima il parere di regolarità contabile ai sensi

dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dei riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse;
2. di approvare la costituzione della parte stabile del fondo per le risorse decentrate del personale del Comune di Montefiorino per l'anno 2022 per un importo di € 55.363,04;
3. di dare atto che la parte variabile, calcolata con le modalità indicate dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 52/2022 del 1.10.2022 ed alle condizioni sopra dettagliate, ammonta a complessivi € 23.748,45, di cui:
 - a) quote soggette a vincolo per un totale di € 7.748,45;
 - b) quote non soggette a vincolo per un totale di € 16.000,00;
4. di dare atto quindi che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.5.2018, è complessivamente determinato nell'importo di € 79.111,49, così come risulta dall'allegato prospetto A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale risulta contenuto entro il limite 2016, di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
5. di dare atto che lo stesso è decurtato nella parte stabile, a beneficio del Fondo Risorse Decentrate dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per la somma complessiva di € 3.596,33;
6. di dare atto che lo stesso non è stato decurtato nella parte variabile;
7. di dare atto che, alla luce Fondo salario accessorio 2018 come ridefinito, non sussistono i presupposti per l'incremento del limite di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 né per l'anno 2021 (verifica a consuntivo) né per l'anno 2022;
8. di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2022, rispetta le prescrizioni contenute nell'art. 40, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché consente di rispettare i vigenti limiti in materia di contenimento della spesa di personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2022 rispetto alla media del triennio 2011/2013;
9. di dare atto che la determinazione del Fondo potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative, nonché in caso di incremento di personale nell'anno 2022 rispetto al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018, per effetto di nuove assunzioni, ex art. 33 del D.L. 34/2019;
10. di dare atto altresì che:
 - la spesa derivante dalla costituzione nella misura massima calcolata (oltre relativi oneri riflessi ed Irap) trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.);
 - le spese relative al trattamento accessorio e premiante da liquidarsi nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare, nel bilancio di previsione 2022, esercizio finanziario in cui le stesse diventano esigibili;

- le somme relative alle progressioni orizzontali in godimento, all'indennità di comparto, alle indennità di condizioni di lavoro e per Specifiche Responsabilità, più i relativi oneri riflessi ed Irap, sono già state impegnate nei corrispondenti capitoli di spesa relativi agli stipendi (oneri diretti - oneri riflessi ed Irap) del personale dipendente, nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

11. di dare atto che in merito ai contenuti del presente provvedimento si provvederà a dare idonea informazione alle OO.SS. e alle R.S.U.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.

Il Responsabile del
Settore Amministrazione e sviluppo delle
Risorse Umane

Stefania Piras / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente